

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                    |                   |                    |   |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| Dott. RUSSO        | Libertino Alberto | - Presidente       | - |
| Dott. D'ALESSANDRO | Paolo             | - Consigliere      | - |
| Dott. DE STEFANO   | Franco            | - rel. Consigliere | - |
| Dott. D'AMICO      | Paolo             | - Consigliere      | - |
| Dott. CIRILLO      | Francesco Maria   | - Consigliere      | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 73-2008 proposto da:

B.G. (OMISSIS), M.C.  
(OMISSIS), MESDAN SPA (OMISSIS) in persona del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra B.  
G., M.S. (OMISSIS), MD HOLDING SRL  
(OMISSIS) quale incorporante della EREDI MESSA PIETRO SRL in  
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra  
B.G., M.D. (OMISSIS), M.  
C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,  
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI  
LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PELOSI  
ANGELO CARLO, GOFFI DANIELE giuste procure speciali a margine del  
ricorso;

- ricorrenti -

nonchè contro

M.A.L.;

- intimata -

sul ricorso 3153-2008 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI  
GIANGALEAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
GANGAI ALDO, PATTI SALVATORE giusta procura speciale a margine del  
controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

B.G. (OMISSIS), M.C.  
(OMISSIS), MESDAN SPA (OMISSIS) in persona del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra B.  
G., M.S. (OMISSIS), MD HOLDING SRL  
(OMISSIS) quale incorporante della EREDI MESSA PIETRO SRL in  
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra  
B.G., M.D. (OMISSIS), M.  
C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,  
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI  
LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PELOSI  
ANGELO CARLO, GOFFI DANIELE giuste procure speciali a margine del  
ricorso principale;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 601/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,  
depositata il 03/08/2007, R.G.N. 1935/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
04/03/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato PIERLUGI BIAMONTI per delega dell'Avvocato LUIGI  
BIAMONTI;

udito l'Avvocato ANGELO PELOSI;

udito l'Avvocato GIANGALEAZZO BETTONI;

udito l'Avvocato SALVATORE PATTI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e  
per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

## **Fatto**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. B.G. ved. M., M.D., M.S., M.C. jr, M.C. sr, la srl MD Holding - incorporante la Eredi Messa Pietro srl - e la spa MESDAN ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 601 del 3.8.07 della corte di appello di Brescia, con la quale è stato accolto solo in parte - e, cioè, limitatamente all'entità della condanna alle spese del doppio grado - il loro appello avverso la sentenza del 21.6.04 del tribunale di quella città, di accoglimento della domanda di A. (o, in altri atti, A.L.) M., dispiegata in via riconvenzionale alle opposizioni dispiegate dalle prime avverso le esecuzioni per consegna e per obblighi di fare, queste ultime fondate su sentenza resa in giudizio di scioglimento di comunione ereditaria.

In particolare, la domanda riconvenzionale era volta a conseguire la condanna delle opposte al trasferimento di un numero di azioni della società Mesdan spa ulteriore rispetto a quello riconosciuto all'esito di quel giudizio di divisione, in dipendenza di un (secondo e successivo) aumento gratuito di capitale avvenuto in pendenza del giudizio stesso; ed il tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere sull'opposizione, per avere le intimare infine volontariamente adempiuto (divenuta definitiva la relativa statuizione in sede di divisione) al titolo esecutivo azionato, aveva appunto condannato B.G. ved. M., M.D., M.S., M.C. jr, M.C. sr e la srl Eredi Messa Pietro srl alla consegna ed alla girata di un ulteriore numero di azioni della spa MESDAN ad M.A. (o A.L.) e quest'ultima società ad effettuare le annotazioni sul libro soci:

domanda riconvenzionale espressamente ritenuta ammissibile ed accolta dalla corte territoriale, siccome reputata relativa - così qualificato un secondo aumento gratuito di capitale - ai frutti dei beni ereditari maturati durante la pendenza del precedente giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, nel cui corso era stato emesso il titolo esecutivo azionato e posto a fondamento delle esecuzioni oggetto delle opposizioni.

L'intimata M.A. (o A.L.) resiste, con controricorso contenente altresì ricorso incidentale, articolato su di un solo motivo; e, per la pubblica udienza del 4.3.14, sia le ricorrenti che la controricorrente depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

2. In via preliminare:

2.1. i ricorsi vanno riuniti, in applicazione dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza;

2.2. il riferimento alla controricorrente con le generalità A. o A.L., con queste ella identificata di volta in volta nello sviluppo degli atti processuali via via intervenuti, deve intendersi equipollente in ogni parte della presente pronuncia, dovendo aversi per acquisito la riferibilità di entrambe o di ciascuna alla medesima persona, figlia di M.D.;

2.3. infine, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, l'interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574); pertanto:

2.3.1. i motivi riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perchè, in contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347;

Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);

2.3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);

2.3.3. infine, è sì consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).

3. Sempre in via preliminare, è indispensabile, per la migliore comprensione dei termini della controversia rimessa a questa Corte, puntualizzare in fatto che:

- la vicenda trae origine dal tentativo di porre in esecuzione, ma pure da quello di integrarne la portata alla luce di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di appello, la pronuncia definitiva di un giudizio di divisione relativo all'eredità relitta da M.D., recante - tra l'altro - la condanna, in favore della di lui figlia M.A.L., delle coeredi diverse da M.C. sr. e della srl Eredi Messa Pietro ad effettuare - in ciascuna la consegna e la girata autentica, a norma dell'art. 2022 cod. civ., di un certo numero di azioni della Mesdan spa e di quest'ultima ad eseguire l'annotazione dei relativi trasferimenti delle azioni sul libro soci;

- al riguardo, secondo quanto riferito nel ricorso per cassazione (v.

pag. 2), la sentenza di scioglimento della comunione, resa dalla corte di appello di Brescia col n. 291 il 10.4.00, era intervenuta tra la detta M.A. e M.M.L. e M.C. sr.

(entrambe indicate come figlie del de cuius), nonchè B. G. (ivi indicata vedova del premorto di lui figlio P.), M.C. (n. (OMISSIS)), D. e S. (queste tre, addotte come figlie del medesimo P.), ma pure nei confronti della srl Eredi Pietro Messa e della Mesdan spa;

- la sentenza della corte di appello, che sarebbe stata poi confermata da questa Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 13758 del 18 settembre 2003, era stata poi azionata con un primo precetto addì 1.6.00, per la consegna delle azioni o dei corrispondenti certificati azionari: al quale si opposero le intimate, con atto del 26.6.00 ed iscr. al n. 7736/00 r.g. trib.

Brescia, cui seguì il dispiegamento di domanda riconvenzionale di M.A. per la restituzione di un numero raddoppiato di azioni, in dipendenza della duplicazione gratuita del capitale azionario intervenuta dopo l'inizio del giudizio di appello;

con successivo ricorso del 24.10.00, fondato su medesimi titolo esecutivo e precetto, M.A. chiese al giudice dell'esecuzione la determinazione delle modalità di esecuzione di quella condanna, ai sensi - stavolta dell'art. 612 cod. proc. civ.: tra quelle compresa o prospettata l'emissione di nuove azioni o certificati azionari nominativamente intestate ad essa esecutante; ma pure a tale esecuzione si opposero le intimate, con atto iscritto al n. 1600/01 r.g. trib. Brescia; la seconda esecuzione fu sospesa e seguì ulteriore atto di precetto per l'esecuzione di obblighi di fare e la relativa opposizione delle intimate, nel cui corso fu pronunciata, ex art. 700 cod. proc. civ., inibitoria all'intimante a procedervi (confermata pure in sede di reclamo): opposizione che, iscr. al n. 1044/03 r.g., però fu cancellata con compensazione delle spese;

le due opposizioni - quella all'esecuzione per consegna, con dispiegamento di riconvenzionale, nonché quella all'esecuzione per obblighi di fare - furono poi riunite (ud. 4.4.02 trib. Brescia) e, in concreto e nelle more (il 21.11.03) consegnate dalle opponenti le azioni oggetto dell'originario titolo esecutivo, decise con la sentenza 21.6.04 del tribunale di Brescia, nei sensi già ricordati al precedente paragrafo 1;

- il successivo gravame delle coeredi B. - M. e delle società, deciso con la qui gravata sentenza, ritenne poi, per quel che interessa, non violato il giudicato formatosi con il titolo esecutivo, una volta ricondotti alla nozione di "frutti civili" l'aumento gratuito di capitale anche del 1996 (dopo un primo del 1988, di cui però si era tenuto conto nella ricostruzione della massa attiva da dividere) e la distribuzione delle azioni conseguenti, soprattutto per il carattere discrezionale della scelta, per il creditore, tra l'azione nello stesso grado di appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. ed una separata azione, ma pure escluso il dispiegamento di domanda di analogo contenuto nel processo concluso col titolo azionato: sicchè, atteso il carattere dichiarativo della pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria, anche M.A.L. doveva considerarsi ab initio erede della quota, nella quale comprendere sia le azioni già esistenti, sia quelle nuove, dipendenti dall'aumento - mediante duplicazione - gratuito di capitale.

4. Tutto ciò posto, questi i termini delle questioni sottoposte a questa Corte.

4.1. Col ricorso principale B.G. ved. M., M. D., S., C. jr, M.C. srMessa, la srl MD Holding e la spa MESDAN formulano quattro motivi e:

4.1.1. concludono il primo motivo - rubricato "omessa o quanto meno insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)" - col seguente momento di sintesi: "si ribadisce che il fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al quale la motivazione si ritiene omessa (o quanto meno gravemente insufficiente) è la circostanza, dedotta dalle attuali ricorrenti, secondo cui a) da un lato i frutti - tra cui la sentenza impugnata comprende anche l'assegnazione di nuove azioni in base a un aumento gratuito di capitale - erano stati richiesti nel precedente giudizio da M.A.L. (attraverso l'adesione alle domande della sorella M.L. che, appunto, aveva chiesto l'attribuzione dei frutti) e b) dall'altro lato tali frutti - con riferimento al secondo aumento gratuito del capitale deliberato il 30 aprile 1996 non vennero attribuiti ad M.A. L. dalle sentenze pronunziate in detto precedente giudizio.

Trattasi di circostanza decisiva, perchè ne discende la preclusione del giudicato";

4.1.2. concludono il secondo - rubricato "insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)" - col seguente momento di sintesi: il " ... fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al quale si ritiene insufficiente la motivazione si precisa che esso consiste nel contenuto dei documenti (e in particolare dei cod. lettere D, E, F ed I prodotti in Appello) che le attuali ricorrenti avevano chiesto di essere autorizzate a produrre e che

avrebbero provato che M. M.L. e quindi anche M.A.L. (che aveva aderito alle domande di M.L.) avevano chiesto l'attribuzione dei frutti delle azioni Mesdan richieste. Si precisa, inoltre, che la ragione per cui la motivazione è insufficiente è che la sentenza impugnata si limita a dichiarare del tutto superflua la chiesta produzione di tali documenti, senza spiegare le ragioni della loro pretesa irrilevanza";

4.1.3. concludono il terzo - rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3)" - col seguente quesito di diritto: "se, una volta concluso con sentenza passata in giudicato un giudizio contenzioso di divisione, sia preclusa a una delle parti di tale giudizio - per effetto del giudicato - la proposizione di una domanda giudiziale diretta a ottenere l'assegnazione di una quota parte di titoli azionari di una società emessi in base a una delibera di aumento gratuito di capitale, allorché i titoli originari siano stati oggetto della massa da dividere e l'aumento di capitale gratuito sia intervenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del deposito delle difese finali nella fase d'Appello del precedente giudizio di divisione, difese nelle quali la suddetta parte aveva chiesto l'assegnazione anche dei titoli emessi in base alla delibera di aumento gratuito del capitale in questione";

4.1.4. concludono il quarto - rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 757 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3)" - col seguente quesito di diritto: "il principio della retroattività della divisione, di cui all'art. 757 cod. civ., non opera con riguardo ai frutti e agli incrementi prodotti medio tempore dai beni comuni e così anche con riferimento all'assegnazione gratuita di azioni deliberata medio tempore mediante aumento di capitale nel caso in cui la massa comprenda titoli azionari".

4.2. La ricorrente incidentale, dal canto suo: 4.2.1. ribatte, quanto al primo motivo di ricorso principale, che le conclusioni da lei via via dispiegate - diversamente da quanto prospettato dalle avversarie, in dipendenza di un richiamo soltanto parziale degli atti del giudizio al cui esito si era formato il titolo azionato - erano state infine tali da escludere la loro estensione anche al secondo aumento gratuito di capitale;

4.2.2. replica, quanto al secondo motivo di ricorso principale, che correttamente la corte territoriale ha escluso essere mai stata chiesta l'attribuzione anche delle azioni gratuite di cui al secondo aumento di capitale e, quindi, concluso per la superfluità delle offerte contrarie prove documentali;

4.2.3. richiama, quanto al terzo motivo di ricorso principale e ritenendolo una riproposizione dei primi due, le argomentazioni già svolte in merito a questi, rimarcando pure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità della relativa produzione fin dal primo grado, non superata dalla riproposizione dell'istanza ex art. 184-bis cod. proc. civ., assorbita in primo grado;

4.2.4. condivide la motivazione della gravata sentenza in ordine alla spettanza anche di una parte delle azioni pervenute successivamente alle controparti, secondo quanto univocamente disposto dal titolo esecutivo e per avere ella chiesto da subito l'attribuzione di un numero ben determinato di azioni: così potendosi prescindere dal richiamato art. 757 cod. civ.;

4.2.5. censura anch'ella, infine, a sua volta, la gravata sentenza, nella parte in cui ha respinto la sua contestazione sulla validità della procura delle controparti in ordine alla domanda riconvenzionale ed alla sua impugnazione: e tanto ella fa con un unico motivo, di violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ., richiamando il n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in ordine alla ritenuta idoneità della procura delle avversarie a proporre appello avverso l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

5. Va esaminato dapprima il ricorso incidentale, per l'evidente priorità logica della questione, relativa alla ritualità stessa della proposizione dell'appello avverso la domanda riconvenzionale all'opposizione ad esecuzione: ma esso è inammissibile, mancando del tutto qualunque quesito di diritto e risultando così violato il disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ.; non vale, in contrario,

quanto argomentato nella memoria, atteso che ogni questione, compresa quella relativa alla sussistenza di valida procura, che sia stata presa in esame nella gravata sentenza deve essere fatta valere, dalla parte che su di essa soccombe, esclusivamente con i mezzi di impugnazione e, naturalmente, nel rispetto dei requisiti di contenuto- forma dei relativi atti introduttivi.

6. Ciò posto, devono esaminarsi i primi tre motivi di ricorso principale, per la loro stretta connessione: posto che, con essi, le odierne ricorrenti principali si dolgono dell'omesso rilievo della preclusione della riconvenzionale, avente ad oggetto diritti nascenti dal secondo aumento di capitale (del 30.4.96), quale sarebbe derivato dall'estensione del precedente giudicato anche a quest'ultimo, a sua volta dipendente dall'estensione delle domande di M.A. anche ad esso.

Così come proposta, la doglianza è inammissibile.

6.1. Se è vero che l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, tanto può avvenire nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. 30 aprile 2010, n. 10537; quanto al giudicato penale, da ultimo cfr.

Cass. 31 luglio 2012, n. 13658) e comunque dei passaggi argomentativi completi per inquadrare la questione su cui si invoca la formazione del giudicato stesso; e tanto a prescindere dalla anch'essa qui non rispettata - necessità non solo di indicare analiticamente e separatamente, ma anche di riportare, tra i documenti prodotti a sostegno del gravame, gli atti da cui ricavare il giudicato assunto come violato (Cass., ord. 18 ottobre 2011, n. 21560).

6.2. Inoltre, la doglianza di mancata ammissione di documenti a sostegno di una tesi difensiva va suffragata, in sede di ricorso per cassazione, dalla trascrizione degli stessi, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per i principi ora desumibili dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 6, questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (con principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., comma 1: Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915).

6.3. Ora, nella specie occorre quindi la trascrizione integrale in ricorso degli atti del giudizio concluso col titolo poi azionato, nei quali M.A. avrebbe chiaramente ed univocamente invocato anche l'attribuzione di quanto in teoria a lei spettante in dipendenza del secondo aumento di capitale, cioè quello del 30.4.96; nè potevano mancare gli atti nei quali si era avuta la definitiva formulazione, in relazione al rito applicabile al giudizio in cui il titolo si era formato, delle domande, al fine di verificare non tanto quale fosse stato il tenore originario, ma quello legittimamente sottoposto al giudice che ha pronunciato il titolo stesso.

6.4. Ma tanto non è dato rinvenire: nel ricorso principale si fa cenno (pag. 18) alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica in appello di M.A., ovvero alle domande di M. M.L. (pag. 20 e pag. 22) ed alle quali avrebbe - ma solo sottintendendo che tanto sarebbe rimasto immutato sempre o fino al momento della precisazione delle conclusioni - aderito la A.; e si richiamano, quali documenti a comprova dell'estensione del giudicato, l'atto di citazione di M.M.L. e le difese finali di M.A.L. in appello o la stessa sentenza n. 13758/03 di questa Corte; ma, se i richiami sono privi di qualunque indicazione sul contenuto testuale degli atti, gli accenni ad essi sono, poi, sempre irrimediabilmente frammentari o sommari e talvolta operati ad espressioni tutt'altro che univoche (quanto al primo richiamo, al fatto che la controparte avrebbe chiesto che i titoli fossero "moltiplicati per 12 per effetto degli aumenti di capitale":

v. pag. 18 e pag. 23 del ricorso); e comunque difetta la trascrizione delle conclusioni definitive in

primo grado di M.A. e di quelle contenute negli atti di costituzione in appello di costei.

6.5. E' pertanto impossibile verificare la doglianza sulla scorrettezza dell'esclusione perentoria, da parte della corte di appello, dell'avvenuto dispiegamento di domanda in tal senso da parte di M.A.: e tanto per difetto insanabile del ricorso, al quale neppure sarebbe possibile, per consolidata giurisprudenza, ovviare con alcun atto successivo.

6.6. Tale perentoria esclusione di un simile dispiegamento di domanda in tal senso rende poi non solo irretrattabile, ma soprattutto idonea a sorreggere la decisione finale sulla spettanza anche delle azioni dipendenti dal secondo aumento di capitale, l'argomentazione sull'irrelevanza della deducibilità fin dal primo grado e comunque in appello (anche in rapporto alla soggezione della causa al rito anteriore alla novella del 1990/95), incentrata sulla mera facoltatività, per la parte in appello, di dispiegare domanda per i frutti nuovi o successivi (pie di pag. 12 della gravata sentenza):

ratio decidendi che ha consentito di liquidare anche l'ulteriore tesi della necessità, per M.A., di dispiegare la relativa domanda proprio nelle sedi indicate, ma imprecisamente e perciò inidoneamente riportate in ricorso.

6.7. I primi tre motivi del ricorso principale sono, pertanto, inammissibili.

7. Deve, infine, esaminarsi il quarto motivo del ricorso principale.

7.1. Di esso potrebbe preliminarmente apprezzarsi l'inammissibilità, per non conformità del quesito, da cui è corredato, ai rigorosi requisiti di cui al precedente paragrafo 2.3; esso, infatti: a) non contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) non prospetta, nemmeno sinteticamente, la regola di diritto applicata dal quel giudice; c) esprime la diversa regola di diritto che, ad avviso delle ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie in termini vaghi ed indistinti ovvero astratti, ma senza indicazione delle conseguenze, utili a definire il caso concreto, per fattispecie astratte entro cui sussumere quest'ultimo; d) neppure è pertinente alla ratio decidendi, esplicitata nella gravata sentenza, imperniata sulla chiarezza della statuizione del dispositivo del titolo esecutivo in ordine alla caduta in successione dei titoli azionari e non del mero credito alla loro restituzione (v. pag. 13 sentenza, in nota).

7.2. Più radicalmente, peraltro, la stessa tesi sebbene in termini astratti e generici - prospettata col quesito sarebbe inconferente nella specie.

7.2.1. Se è vero che anche di recente (Cass. 12 ottobre 2011, n. 21013) si ribadisce che il principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 cod. civ., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, con la conseguenza che ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati (già Cass. 5 marzo 1987, n. 2320), la stessa giurisprudenza riconduce i frutti separati e gli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente alla sentenza (e cioè manente comunione) alla massa e così automaticamente alla titolarità prò quota di ciascun coerede.

7.2.2. Una volta non contestata da alcuno - e pertanto rimanendo la medesima irretrattabile in questa sede - la tesi della riconducibilità dell'aumento gratuito di capitale alla nozione di frutti civili del precedente patrimonio azionario caduto in successione, anche l'aumento stesso sarebbe un frutto caduto in successione e su di esso andrebbe calcolata la quota di spettanza di M.A.: cosa che ha finito col fare la corte territoriale nel riconoscere, con visto rapporto, anche ulteriori azioni per ognuna di quelle già riconosciute con la sentenza di scioglimento della comunione.

8. Dei ricorsi, tra loro riuniti, il principale va rigettato - a tanto conducendo la molteplicità di ragioni di inammissibilità dei relativi motivi - e l'incidentale dichiarato inammissibile per difetto di

requisito essenziale della sua stessa formulazione: e la soccombenza reciproca rende di giustizia la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014

Note

**Utente:** Avv Annamaria Crescenzi

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 09.06.2014

---

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156